



Comune di Montanaro

Città Metropolitana di Torino

*Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di*

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
CONTENUTO NEL PIAO 2026-2028 - primo aggiornamento**

L'ORGANO DI REVISIONE

CORRADO BOLLO

Comune di Montanaro

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10/2026 del 24 agosto 2026

Oggetto: Parere sul piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 – primo aggiornamento

Il sottoscritto, quale Revisore dei conti di codesto Comune, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 30 del 27 settembre 2023 per il periodo dal 26 ottobre 2023 al 25 ottobre 2026, avendo ricevuto in data 13 agosto 2026 la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente all'aggiornamento del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale contenuto nel paragrafo 3.3. del PIAO del triennio 2026-2028;

richiamate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 175, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativo alle variazioni di bilancio di previsione;
- l'articolo 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni al bilancio di previsione e sugli strumenti di programmazione economica e finanziaria;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in materia di principi contabili;

con riferimento al PIAO

- l'articolo 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2021 n. 113, che ha istituito il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione in data 30 giugno 2022 che definisce i contenuti e lo schema del PIAO, nonché le modalità semplificate di redazione per gli enti che hanno meno di 50 dipendenti;

con riferimento ai vincoli assunzionali:

- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo all'onere di verifica annuale da parte degli enti di eventuali eccedenze di personale;
- l'articolo 1, commi 557 (principi generali), 557-ter (mancato rispetto dei vincoli) e 557-quater (definizione del triennio di riferimento) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in materia di contenimento della spesa per il personale;
- l'articolo 3, commi 5 e 5-bis, del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, che hanno introdotto nell'articolo 1 della legge 296/2006 il citato comma 557-quater, che così dispone: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con*

riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

- l'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (limiti assunzionali ed equilibri di bilancio), che così recita: *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità, stanziato nel bilancio di previsione";*
- il D.P.C.M. 17 marzo 2020 in materia di definizione degli enti virtuosi e di incrementi di spesa consentiti, che ha definito i criteri in base ai quali ciascun Ente calcola i propri spazi finanziari assunzionali;
- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 46 in data 8 aprile 2026 ha approvato il PIAO per il triennio 2026-2028 comprendente al paragrafo 3.3 il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, in relazione al quale il sottoscritto ha rilasciato parere favorevole in data 7 aprile 2026;

esaminato

l'aggiornamento del PIAO per il triennio 2026-2028 in relazione al **paragrafo 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale"** contenente, al **paragrafo 3.3.2 lettera a)**, la **tabella di "Calcolo delle capacità assunzionali"**, da cui risultano immutati rispetto al piano già approvato i seguenti dati:

- a)** rapporto tra spesa del personale a rendiconto 2025 ed entrate medie correnti del triennio 2023-2025, al netto del FCDE, del 26,32% (in diminuzione rispetto al rapporto registrato nell'esercizio precedente 27,31%), inferiore sia al valore soglia minimo (26,9%), sia al valore soglia massimo (30,9%) previsti dalle tabelle 1 e 3 allegate al D.M. 17 marzo 2020;
- b)** rapporto tra spesa del personale a rendiconto 2025 ed entrate correnti risultanti dal rendiconto stesso, al netto del FCDE, del 25,94%;
- c)** rapporto tra spesa del personale prevista per ciascun anno del triennio 2026-2028 e le entrate correnti previste per ciascun anno dal 2026 al 2028, al netto del FCDE, in parte compreso fra il valore soglia minimo (26,9%) ed il valore soglia massimo (30,9%) (anno 2026: 27,42%) e, per gli anni 2027 e 2028, inferiore alla soglia minima (26,52% e 26,54%);

verificato che

- **l'aggiornamento proposto riguarda la lettera c) del paragrafo 3.3.2. "stima dell'evoluzione dei bisogni"**, nella quale è indicato che si prevede di assumere entro l'anno 2026 un Funzionario tecnico

ad elevata qualificazione **in luogo** di un istruttore tecnico, la cui assunzione era prevista con decorrenza 1° giugno 2026, ma che non è avvenuta;

- **la spesa per il personale complessivamente prevedibile per l'esercizio 2026 ed i successivi non muta sostanzialmente, in seguito alla menzionata modifica;**

richiamate

le considerazioni già svolte nel parere del 7 aprile 2026 in merito alla coerenza del piano triennale dei fabbisogni con il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e con i dati risultanti dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 ed al rispetto dei limiti di spesa per il personale previsto dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

ritiene assolti gli obblighi di legge e che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 modificato come sopra illustrato predisposto dall'Ente rispetta:

- le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34,
- il limite di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006 n. 196;
- le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 relativo alla definizione di "enti virtuosi".

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, limitatamente alla sezione riferita al "Piano triennale dei fabbisogni di personale" per il triennio 2026-2028 aggiornata con la modifica sopra richiamata.

Settimo Vittone, 24 agosto 2026

Il Revisore

Dott. Corrado Bollo